

STATUTO

BIMBOPORTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MAURO TORINESE TO CORSO
LOMBARDIA 24

Numero REA: TO - 1008496

Codice fiscale: 08896080010

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio numero 36.702/6.369	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede	
	E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in	
	particolare ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n.	
	381/91, la società cooperativa sociale denominata:	
	"BIMBOPORTO - Società cooperativa sociale"	
	validamente siglabile in: "BIMBOPORTO s.c.s." .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di San Mauro Torinese	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese e potrà istituire sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e	
	rappresentanza del movimento cooperativo.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2051	

	(duemilacinquantuno), ma potrà essere prorogata, anche prima	
	della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della	
	Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base	
	dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo	
	scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di	
	lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto le	
	seguenti attività:	
	a) - la gestione, in proprio e per conto di terzi, anche	

	mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e/o	
	privati, di strutture territoriali quali scuole materne,	
	asili nido, centri di incontro, spazi giovanili, centri di	
	accoglienza;	
	b) - la realizzazione di iniziative di carattere educativo,	
	rieducativo, aggregativo e ricreativo, compresa la gestione	
	di baby-parking, micronidi familiari, centri estivi e ritrovi	
	per anziani;	
	c) - l'attività di sensibilizzazione, la definizione di	
	progetti, la promozione di incontri, di seminari, di	
	laboratori, di conferenze e studi relativi alle problematiche	
	legate alla famiglia, alle donne, agli anziani e a bambini,	
	nonchè la realizzazione, gestione e attivazione di corsi di	
	formazione, anche on line, diretti ai propri soci e/o a terzi.	
	d) - la gestione del servizio di babysitteraggio presso il	
	domicilio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro;	
	e) - l'ideazione e la messa a punto di interventi che, in una	
	logica di pari opportunità, contribuiscano alle realizzazione	
	delle moderne politiche di conciliazione tra vita familiare e	
	vita lavorativa;	
	f) la prestazione di servizi di consulenza relativamente ai	
	servizi di cui sopra effettuati a favore di terzi, la	
	concessione a terzi di know-how, marchi, anche mediante la	
	stipula di contratti di affiliazione, nell'ambito del settore	
	educativo-assistenziale in generale ed in particolare	

	nell'impostazione, realizzazione e gestione delle strutture	
	di cui al precedente punto a), nell'implementazione di	
	progetti già sperimentati dalla cooperativa.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o	
	indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e	
	solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e	
	non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando	
	in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle	
	cooperative sociali;	
	2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	

	3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della	
	legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la	
	disciplina con apposito regolamento approvato con decisione	
	dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo	
	per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme	
	che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.	
	5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di	
	assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai	
	sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive	
	modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n.	
	197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione	
	comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la	
	Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge	
	previste per la cooperazione in generale e/o per gli	
	specifici settori di attività nei quali opera.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Art. 5 - Numero e requisiti	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i seguenti requisiti:	
	- regolarità della propria personale posizione nei confronti	
	delle normative nazionali ed internazionali in materia di	
	immigrazione, permanenza sul suolo straniero e capacità	
	lavorativa;	
	- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di	
	operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed	
	educativo: capacità professionali adeguate allo svolgimento	
	della propria mansione, possesso del titolo idoneo alla	
	realizzazione continuativa dell'attività per il quale esso è	
	richiesto dalla normativa italiana e comunitaria;	
	- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di	
	operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed	
	educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le	

	proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono	
	con l'ingresso in cooperativa;	
	- in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero	
	non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio attività che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere	
	soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo	
	Titolo IV.	

	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà	
	essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di	
	soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le	
	persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al	
	loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà	
	altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articoleranno le fasi di formazione o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella	
	categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa	
	sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per	

	quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato	
	esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali,	
	nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello	
	statuto.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque	
	l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12	
	del presente statuto:	
	a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	

	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta all'Organo amministrativo.	
	La domanda della persona fisica dovrà indicare:	
	a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e	
	codice fiscale;	
	b) - l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	d) - l'ammontare della quota di capitale che intende	
	sottoscrivere;	
	e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
	alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) - l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	

	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che	
	intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà	
	specificare:	
	1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la	
	data della costituzione;	
	2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e	
	la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la	
	presentazione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto	
	la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	

	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci .	
	Art. 8 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - a versare, in un'unica soluzione, al momento	
	dell'iscrizione sul Libro Soci, o ratealmente nei termini	
	stabiliti dall'Organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo	
	amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	

	deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri	
	organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e	
	nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono	
	iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste	
	dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di soggetti terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo accordata in considerazione della tipologia di	
	rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione	
	dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato.	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della	
	Società.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	

	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che	
	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -	
	subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la	
	cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente	
	statuto legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge	

	preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su	
	richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato,	
	decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	dichiarazione di recesso.	
	Art. 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio :	
	a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni	
	e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o	
	degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi ;	
	d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al	
	versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo ;	

	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli	
	interessi sociali;	
	f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come definito	
	dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
	g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	Cooperativa.	
	h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione -	
	Opposizione	
	Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata	

	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate al foro	
	competente, ai sensi di legge.	
	L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote effettivamente versate,	
	eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o	
	ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	
	alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	

	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o	
	ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la	
	cessione di quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 - Soci sovventori e Strumenti finanziari	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo	
	comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 .	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può inoltre	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi	
	di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione	
	solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c.	
	e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art.	
	111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	

	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento)	
	ciascuna.	
	Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione dell'emissione delle quote destinate ai	
	sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo amministrativo, con lettera	
	raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita,	
	il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli	
	acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire le quota, l'organo	
	amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o,	
	in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al	
	soggetto da lui indicato.	

	Art. 20 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:	
	a) - l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta	
	motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse ;	
	c) - il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare i limiti di legge.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	

	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione delle quote.	
	Art. 21 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione	
	dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a	
	proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto; non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 22 - Patrimonio sociale	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	1) - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad euro 100,00 (cento) e non può essere superiore	
	al limite massimo di legge;	
	2) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di	
	cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o	
	legatari dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	ai sensi di legge.	
	Art. 24 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180	
	giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	

	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	
	stabilito dalla legge;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla	
	legge;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale	
	effettivamente versato, in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza	
	delle vigenti disposizioni di legge.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	

	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente	
	lettera d).	
	Art. 25 - Ristorni	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione	
	di cui all'art. 4 della legge n. 59/92.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	

	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori	
	ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del	
	prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	

	Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.	
	Art. 27 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi -	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei	
	soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se	
	nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato	
	almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a	
	destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito	
	per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o	
	trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax	
	e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al	
	domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine	
	per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta	
	elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente	
	annotati sul detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	

	tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano	
	presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza	
	dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in	
	merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso	
	di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e	
	deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata	
	agli atti della società.	
	Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 29 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 30 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori	
	si applica il precedente art. 20.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla	
	società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e	
	che non sia amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci .	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	

	redatto da un notaio.	
	Art. 32 - Amministrazione	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) - da un amministratore unico;	
	b) - da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 7	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste	
	costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di	
	nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione	
	sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo	
	quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina	
	stessa, salvi i limiti di legge.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per	
	il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel	
	rispetto delle vigenti norme di legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci	
	possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più	
	Vice Presidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione,	
	il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed	

	eventualmente il Vice Presidente.	
	Art. 33 - Poteri degli Amministratori	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci dalla legge .	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore unico:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative note integrative e	
	relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato	
	dalle normative vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi	
	sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni	
	dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'art. 37;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	

	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o	
	consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati	
	all'Assemblea;	
	k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere	
	obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici;	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o	
	più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra	
	loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega .	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	

	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a	
	maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al	
	riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di	
	Amministrazione che opererà con metodo collegiale.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi	
	i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per	
	evitare un danno alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, ciascun amministratore può opporsi	
	all'operazione che un altro amministratore intende compiere;	
	competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con	
	delibera assunta ai sensi dell'articolo 28.	
	Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso	
	inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra	
	modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi	
	urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove	

	nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Consiglieri presenti.	
	Art. 35 - Cessazione e sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad	
	integrare detto organo; gli amministratori così nominati	
	rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci,	
	dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o	
	sostituzione.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci	
	per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	

	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per due volte consecutive alle riunioni del consiglio	
	decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i	
	Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di	
	socio.	
	Art. 36 - Compensi agli Amministratori	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.	
	L'Assemblea dei soci potrà determinare a favore degli	
	amministratori l'accantonamento di un fondo di quiescenza,	
	anche mediante la stipula di apposite polizze assicurative.	
	Art. 37 - Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	

	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove	
	nominato.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio, previa	
	apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli	
	amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle	
	materie loro delegate.	
	In caso di amministrazione attribuita a più amministratori	
	non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra	
	loro, la rappresentanza della società spetta agli	
	amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra	
	loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti,	

	in sede di nomina, i poteri di amministrazione.	
	Art. 38 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di	
	legge, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti,	
	nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di	
	legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla	
	nomina del Presidente del Collegio.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo	
	contabile sulla società, salvi i casi in cui detto controllo	
	contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai	
	sensi di legge.	
	Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni	
	dettate in tema di società per azioni.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 -Scioglimento anticipato	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinando:	

	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	

	sotto ponendoli	successivamente
		all'approvazione
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione del patrimonio	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 43 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice	
	civile recante la "disciplina delle società cooperative", si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	In originale firmati:	
	GARRONE Patrizia	
	Mario Enrico ROSSI, Notaio	
